

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

**Modifica artt. 2, 3, 4 e 16 del Regolamento Edilizio Comunale. Estratto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2009.**

(omissis)

Delibera

Di modificare, anche in riferimento a quanto previsto dalla L.R. 20/2009 e s.m.i., gli art. 2, 3, 4 e 16 del Regolamento Edilizio Comunale secondo le indicazioni in premessa citate, dando atto che quindi viene approvato il seguente nuovo testo dei quattro articoli e precisamente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. *La nomina della Commissione Edilizia è facoltativa, su determinazione dell'organo competente alla nomina stessa.*
2. La Commissione è composta da 7 componenti, *eletti dal competente organo comunale, individuato, in riferimento alla competenza residuale dell'art. 48 del Testo Unico enti locali, nella Giunta comunale. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti dallo stesso organo comunale.* In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il componente della Commissione più anziano di età.
3. I membri elettivi sono scelti *dal competente organo comunale* fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, al diritto urbanistico, allo studio ed alla gestione dei suoli. Almeno quattro membri dovranno essere in possesso di diploma di laurea specifico.
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. La decadenza è dichiarata *dal competente organo comunale.*
10. (omissis)
11. Ai lavori della Commissione edilizia possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali. *L'avviso di convocazione è diramato ai capigruppo consiliari unitamente alla convocazione ai Commissari.*

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione, *qualora costituita*, esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente *nonché su pratiche edilizie già soggette a D.I.A. "Denuncia di Inizio Attività"*), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
 - c) *non sono soggetti al parere della commissione edilizia le seguenti tipologie d'intervento che non ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale o storico:*

- le autorizzazioni temporanee per l'installazione d'impianti pubblicitari;
- parapetti e ringhiere;
- recinzioni e cancelli (muretti di recinzione, ecc...);
- occupazioni temporanee di suolo pubblico ad uso cantiere (es. ponteggi);
- le opere necessarie per gli allacci ai pubblici servizi (es. scavi per enel, telecom, fogna, acqua, ecc...) da eseguirsi su strade pubbliche;

2. (omissis)

3. (omissis)

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla *richiesta di permesso di costruire*; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

9. (omissis)

10. (omissis).

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al *permesso di costruire*.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc e Di), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) *filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc)*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) *filo di fabbricazione di una costruzione entro terra o emergente fino a 1,00 m dal piano del terreno da sistemare o del terreno sistemato se più basso del terreno naturale e linea di confine della proprietà (Di)*,

d) *filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada (Ds)*, in assenza di questo, *ciglio di una strada*, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Di dare atto che la modificazione entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione, ad intervenuta esecutività, della presente deliberazione all'albo pretorio ed inoltre a seguito della sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giorgio Marco Fasano